



ACCARTAMENTO DEMANIO CIVICO progetto “Parco eolico Bruno” da realizzare nei territori dei comuni di Venosa e Montemilone in prov. di Potenza.

RICHIEDENTE:

Soc. MILLEK S.r.l.

Via Tadino n. 52

20124 MILANO (MI)

Data:

27 Ottobre
2021

Perito Demaniale
(Geom. ANTONIO PERROTTA)

**RELAZIONE TECNICO-DEMANIALE SU TERRE
CIVICHE COMUNALI**

RELAZIONE TECNICO-DEMANIALE

(Accertamento degli “USI CIVICI” su terre dell’agro venosino)

- **Premessa.** La presente è redatta ad evasione e richiesta della Società **MilleK s.r.l.**, con sede in Milano alla Via Tadino n. 52, per accertare l’esistenza degli usi civici sui terreni del demanio del Comune di Venosa interessati dal progetto eolico in oggetto. Pertanto il sottoscritto Geom. Antonio Perrotta, iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Potenza col n. 1756, Perito demaniale istruttore e delegato tecnico iscritto al n. 81 di cui all’elenco dei Periti demaniali e delegati tecnici – **Allegato “b”** pubblicato sul **B.U.R. n. 18 del 16.05.2016 della Regione Basilicata**, nonché Perito demaniale incaricato dalla Regione Basilicata, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, con Determina del Dirigente Generale del dì 20 gennaio 2003, n° 13 per la sistemazione del demanio civico del Comune di Venosa, ha eseguito la presente verifica sulle particelle sotto elencate:

COMUNE DI VENOSA

- **foglio 11, particelle** 197, 195, 196, 219, 220, 194, 221, 222, 223, 193, 216, 217, 192, 299, 115, 116 e 199.
- **foglio 13, particelle** 502, 498, 499, 277, 413, 550, 198, 199, 276, 414, 279, 280, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 340, 341, 342, 418, 278, 349, 331, 489, 493, 348, xx331 e 564.
- **foglio 14, particella** 371, 295, 296, 293, 294, 291, 292, 289, 290, 125, 287, 288, 285, 286, 283, 284, 281, 282, 280, 279, 277, 278, 275, 276, 300, 301, 302, 303, 273, 274, 271, 272, 269, 270, 268, 267, 265, 266, 263, 264, 262, 261, 429, 427, 449, 260, 81, 257, 258, 256, 255, 253, 254, 252, 177, 251, 250, 248, 249, 246, 247, 245, 244, 243, 173, 454, xx227 (297), 233, 386 e 341.
- **foglio 17, particelle** 97, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 457, 453, 424, 461, 410, 427, 418, 419, 361, 362, 446, 437, 440, 443, 416, 451, 450, 364, 400, 401, 396, 405, 374, 371, 367, 432, 481, 478,

477, 383, 386, 389, 392, 412, 407, 408, 381, 377, 374, 454,
511 e 398.

- foglio 2, particelle 13.

COMUNE DI MONTEMILONE

- foglio 32, particelle 328, 309, 369, 326, 325, 245, 2.

Al fine di adempiere a quanto richiesto nonché d’accertare la situazione giuridica dei terreni oggetto d’intervento progettuale del “Parco Eolico Bruno” certificati e non dagli uffici della Regione Basilicata, si è reso necessario studiare gli atti Demaniali depositati presso l’Archivio Storico comunale di Venosa, l’Archivio Storico Provinciale di Stato di Potenza nonché gli atti delle perizie demaniali depositati presso l’Ufficio “Usi civici” della Regione Basilicata.

Il risultato finale dell’indagine svolta è integralmente racchiuso e riportato nelle allegare tabelle conclusive da cui si evince per ogni singola particella, la natura giuridica accertata per quest’ultime.

- **Finalità.** Così come anticipato in premessa questo lavoro è propedeutico al lavoro di verifica della natura giuridica di ciascuna delle particelle citate, d’accertamento degli “Usi civici” se presenti ed esercitati dalla popolazione venosina sui fondi interessati dal progetto del parco eolico, nonché nell’accertamento se i medesimi rientrano o meno nella sfera di competenza del [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

I terreni trattati nella presente interessano il costituente Parco Eolico per via delle servitù di passaggio o di sorvolo dei cavidotti elettrici, di strade di accesso alle piazzole degli aerogeneratori, di aree per il posizionamento degli aerogeneratori, da occupazioni temporanee di cantiere, ecc.

Dalla verifica demaniale effettuata e condotta sui terreni interessati dalla presente attestazione demaniale, si distinguono le varie nature giuridiche demaniali riscontrate per degli stessi, precisamente:

- ✓ *Patrimoniale del Comune - alienabile*
- ✓ *Estranea al demanio civico comunale*

- ✓ *Arbitraria occupazione - Legittimabile*
- ✓ *Allodiali affrancabili - Legittimata con Ord. 1961-1968...*
- ✓ *Antiche quote – Affrancabile*
- ✓ *Allodiali-Antiche colonie*

Nei paragrafi che seguono si chiarirà quella che è la reale ed appropriate natura giuridica di ogni singola particella interessata dalla presente.

- Riferimenti normativi. I principali riferimenti normativi estrapolati per la presente, sono di seguito riportati:

- *Legge 2 agosto 1806 (Abolizione della feudalità nelle provincie Napoletane)*
- *Legge 1 settembre 1806 (Ripartizione dei demani)*
- *Decreto 8 giugno 1807 (Definizione di demanio e norme sulla ripartizione)*
- *Decreto 3 dicembre 1808 (Istruzioni per l’esecuzione della legge 1° settembre 1806 e del decreto 8 giugno 1807 sulla divisione del demani)*
- *Decreto 10 marzo 1810 (Approvazione delle Istruzioni ai Commissari per la divisione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità)*
- *Legge 12 dicembre 1816 (Sull’Amministrazione civile)*
- *Decreto 6 dicembre 1852 (Il divieto di alienazione delle quote è prolungato ad un ventennio)*
- *Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1861 (Approvazione delle istruzioni ai Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle Provincie Napoletane)*
- *R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)*
- *Sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 18-30 ottobre 1876, passata in giudicato, con cui si dichiarava patrimoniale del Comune la Difesa del fondo comunale denominato “Messere”*
- *Sentenza della Corte d’Appello di Napoli Sezione in Potenza del 17 giugno 1878, passata in giudicato, con cui un vastissimo territorio dell’agro venosino venne riconosciuto come “Colonia perpetua inamovibile” e il colono salvaguardato come un vero proprietario salvo l’obbligo della prestazione terratica (Legge 1 settembre 1806, Art. 3; Decreto dell’8 giugno 1807, art. 10; Decreto del 28 novembre 1808, art. 14; Decreto del 17 gennaio 1810, art. 4; Istruzioni del 10 marzo 1810, art. 17).*
- *REGIO DECRETO LEGGE 22 maggio 1924 n. 751 (Riordino degli USI CIVICI del Regno)*
- *Legge n. 1766 del 16/06/1927*
- *R.D. n. 332 del 26/12/1928 (Regolamento d’attuazione della legge 1766/1927)*

- L.R. del 12 settembre 2000, n. 57 così come modificata e integrata dalla L.R. 5 luglio 2002, n. 25 e L.R. 28 luglio 2008, n. 15 e successive modifiche
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*)
- Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) del 4 e 9 febbraio 2021, n. 1377

In applicazione delle norme demaniali tutto il demanio civico comunale di Venosa è stato avviato al processo di *allodializzazione (formazione della proprietà privata in testa dei quotisti assegnatari)*, con l'imposizione del canone perpetuo di natura enfiteutica in capo al quotista assegnatario; **la demanialità del bene pertanto si trasferisce dal terreno al canone che è redimibile con l'affrancazione secondo i dettami delle leggi demaniali.**

Alla luce di quanto sopra l'assegnatario di quota che ha rispettato gli obblighi imposti (*pagamento del canone al Comune, miglioramento del fondo, e rispetto del divieto di alienazione o permuta nel periodo di divieto - nel periodo pre-unitario fissato a 10 anni, mentre 20 anni nel post-unitario*) ha ottenuto la trasformazione in allodio della quota con la possibilità di affrancare il canone.

Il titolare dell'antica quota, con il Comune concedente, è in possesso di titolo parziale che è quello spettante all'utilizzatore, coincidente con il Reddito Agrario (R.A.), mentre il titolo domenicale (R.D.) spetta al concedente Comune. La permanenza, imprescrittibile, di tale condizione è attribuita al "Canone di natura enfiteutica" che, come innanzi detto, non si prescrive in quanto rappresenta l'origine demaniale del fondo.

Appare evidente che, nel caso dell'Allodio affrancabile rinveniente da "quotizzazione", l'affrancazione del canone di natura enfiteutica riunisce, a titolo originario, in capo all'utilizzatore l'intera proprietà – Reddito Agrario e Reddito Domenicale. Ai fini della procedura di espropriazione, a qualsiasi titolo, se permane la condizione di intestazione del fondo con il Comune Concedente ed il possessore livellario per effetto della non ancora avvenuta affrancazione, saranno riconosciuti il primo come proprietario ed il secondo come conduttore.

- Accertamento Peritale e risultanze demaniali.

(patrimoniale del Comune-alienabile) - Dagli accertamenti tecnico-demaniale eseguiti presso gli archivi di competenza si è accertato che molte delle particelle del foglio 13 catastale ricadenti nel fondo denominato “*Difesa Messere*”, sono certificate dagli uffici regionale con l’impropria natura giuridica: “*Aappartenenti*” *al demanio comunale civico*. Nella realtà, però, esse fanno parte di quel vasto fondo che è in possesso del Comune di Venosa da tempo immemorabile, **dichiarato di natura patrimoniale e non soggetto agli usi civici da parte della popolazione con Sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 18-30 ottobre 1876**, passata in giudicato.

Quindi in conseguenza di quanto sopra acclarato tutte le particelle ricadenti nell’antico fondo comunale della “*Difesa Messere*” sono, a tutti gli effetti, da considerare terre “*Patrimoniali del Comune di Venosa*” **non soggette all’uso civico della popolazione venosina.**

Si premette che i terreni trattati nella presente, con esclusione di quelli del fondo “*Difesa Messere*” perché patrimoniali del comune e quelli dichiarati “*colonie*” dall’Ordinanza Angelo Masci emessa nell’anno 1812, appartengono alla quotizzazione eseguita nell’anno 1852 sui rilasci e distacchi dell’anno 1848 che, per completezza e migliore comprensione, è necessario ripercorrerne una breve ricostruzione degli avvenimenti che si sono succeduti per addivenire alla loro quotizzazione e ripartizione.

Ai fatti di terrore e di sangue seguiti a Venosa dopo il 23 aprile del 1848 molti dei maggiori possessori di terre dell’ex Baliaggio dovettero, con la forza, rilasciare una parte delle stesse a beneficio della popolazione venosina, bramosa com’era di avere terre da coltivare e che, coscientemente, andava sempre di più rendendosi conto che, molti dei fondi demaniali erano e continuavano ad essere indebitamente e con l’inganno sottratti al Demanio comunale per la ripartizione e quotizzazione. Le operazioni di distacco dei rilasci, comunque, furono ritardate tanto che, in data 1 aprile 1850, i possessori che avevano sottoscritto la convenzione con il Consigliere Sarli nell’anno 1848, fecero istanza al Consiglio d’Intendenza per l’annullamento della predetta convenzione, dichiarata frutto della violenza e della paura per i fatti successi all’epoca. Il Consiglio d’Intendenza, con decisione del 13 luglio 1850,

dispose che gli attori provassero i fatti della denunciata violenza. In seguito e sempre con molta lentezza, seguirono le operazioni demaniali che portarono al distacco di circa **1877 tomoli** (*pari a circa ettari 772*) di terre illegalmente detenute. Queste terre non furono le sole ad essere rilasciate ma seguirono, in parte, la stessa sorte anche quelle della Mensa Vescovile di Venosa e dal Seminario. La prima aveva rilasciato i fondi Grotta Pertosa e Ponte Oliveto; il secondo il fondo Raffaele.

Per la quotizzazione e le operazioni di assegno fu incaricato il Consigliere d’Intendenza Sig. Francesco Berni, il quale con verbale del 11 luglio 1852 procedette alla formazione e sorteggio di altre 704 quote poi ripartite tra i venosini.

Il Consiglio d’Intendenza, con Avviso del 24 luglio 1852, ritenne le operazioni di suddivisione, assegno e sorteggio regolari e l’Intendente con Ordinanza del 14 agosto 1852 si uniformò a detto Avviso, disponendo che l’esecuzione di essa dovesse seguire al Decreto di Sovrana approvazione.

Si ebbero altri rilasci e transazioni che furono omologate con Ordinanza del 12 marzo 1884 ed approvate con Reale Decreto del 30 marzo 1884. Altre transazioni si sono avute nel 1902 ed anch’esse furono omologate con Ordinanza del Prefetto in data 21 luglio 1902 ed approvate Sovranamente il 20 ottobre successivo.

Pertanto essendosi eseguito il distacco delle terre e la loro quotizzazione e ripartizione tra i cittadini venosini, di conseguenza, è venuto meno il gravame dell’uso civico esercitato a favore della popolazione in quanto, quest’ultimo, è stato assorbito dall’imposizione del canone a favore del Comune concedente.

In questo caso siamo in presenza di “**Antiche quote - affrancabili**” perché la quotizzazione è avvenuta seguendo le antiche norme e le leggi di ripartizione dei demani che si sono succedute all’indomani dell’abolizione ed eversione della feudalità dell’anno 1806 e, quindi prima della legge 1766/1927. Tutti i terreni appartenenti alle antiche quote nonché quelli provenienti dalle quotizzazioni eseguite precedentemente all’approvazione ed entrata in vigore della legge 1766/1927 e suo Regolamento d’attuazione, se detenute a giusto titolo, sono alienabili e commerciabili anche senza la preventiva affrancazione.

Ma quando su un terreno si ha un uso civico?

Il termine “**allodio**” (parola di origine germanica avente il significato di “**pieno possesso**”) era utilizzato per indicare un terreno di piena e libera proprietà privata, non soggetto ad oneri; in antitesi al termine “feudo” (o beneficio feudale), che stava ad indicare la terra posseduta dal vassallo su concessione di un signore, con l’onere di prestazioni di carattere reale o personale (*fedeltà, vassallaggio, obbligo di offrire le proprie armi a difesa del signore*).

Sul terreno allodiale non vi erano usi civici (in specie di pascolo). Il che avveniva pure per le “difese” o “chiuse”: terreni che il feudatario recintava per impedire l’esercizio degli usi civici da parte della collettività; terreni quindi nei quali il feudatario si comportava come esclusivo utilizzatore (recintando, egli difendeva l’esclusività del suo possesso). Le “difese” potevano essere costituite solo con il consenso di tutti i cittadini (“*nemine discrepante*”: *invero la titolarità dei diritti di uso civico spettava a tutti i cittadini; per cui occorre la deliberazione di tutti i cittadini riuniti in pubblica assemblea, che si privavano dei propri diritti dietro un’apprezzabile contropartita*) e con regio assenso, ed erano ritenute di natura allodiale.

La materia degli “usi civici” è attualmente disciplinata dalla Legge 16.06.1927 n.1766 (riordinamento degli usi civici nel Regno) e dal relativo Regolamento esecutivo (R.D. 26.02.1928 n.332), emanati con la finalità di liquidazione generale degli usi civici, previo accertamento circa la loro esistenza, affidato alla competenza del Commissario agli usi civici. A tal uopo, gli usi civici si distinguono in:

- A) *usi civici su terre private;*
 - B) *usi civici su terreni della collettività.*
- Per quanto riguarda gli usi civici su terre private, tali usi dovevano venire liquidati in due modi: o con liquidazione a scorporo (*ossia dal terreno posseduto da un soggetto si distaccava una porzione che restava al possessore libera dagli usi civici; mentre altra porzione veniva trasferita al Comune, il che avveniva a compensazione del cessato diritto di uso civico sull’altra restante porzione*), o istituendo a carico del privato possessore ed a favore del Comune un canone compensativo (*cioè in compensazione del cessato diritto di uso civico da parte della collettività*). Per questi terreni di proprietà privata gravati

dal canone, non vi è alcun vincolo di incommerciabilità. La vendita è possibile e lecita, ma resta il vincolo del canone da pagare al Concedente.

- Per quanto riguarda gli usi civici su terreni di dominio della collettività, la legge n.1766/1927 dispose che si dovessero distinguere due categorie:

a) terreni utilizzabili come bosco o pascolo (In tali terre l’uso civico era destinato a durare in perpetuo);

b) terreni utilizzabili a coltura agraria (Tali terreni erano destinati ad essere “*Quotizzati*”, cioè ripartiti in quote da assegnare a famiglie di coltivatori diretti del Comune, a titolo di enfiteusi, con obbligo di migliorie e del pagamento di un canone; canone che poteva essere affrancato. Il terreno diveniva di proprietà privata soltanto dopo l’affrancazione del canone.

Tanto premesso, si comprende l’importanza del provvedimento amministrativo riguardante “*l’assegnazione a categoria*” (come bosco o pascolo o come terreno agricolo). Tale provvedimento era un tempo di competenza del Commissario agli usi civici ed oggi della Regione. Prima del provvedimento di assegnazione, il terreno deve ritenersi come appartenente alla collettività, deve cioè considerarsi come demaniale e per ciò stesso inalienabile (a pena di nullità) e non usucapibile; insomma il terreno deve ritenersi incommerciabile tranne che la Regione non dia un’autorizzazione amministrativa per la alienazione o per variarne la destinazione; autorizzazione che deve essere preventiva, in difetto della quale l’atto è radicalmente nullo.

- Per quanto riguarda i terreni utilizzabili a coltura agraria, la disciplina è diversa a seconda che vi sia stata quotizzazione o legittimazione.

Con la **quotizzazione**, il bene di uso civico viene assegnato ad un coltivatore mediante un contratto di enfiteusi, con obbligo di apportare migliorie e con l’obbligo di pagare un canone annuo al Comune.

- La diversa fattispecie della “*legittimazione*” è disciplinata dagli artt. 9 e 10 della L. 1766/1927. La legittimazione si riferisce a terreni che siano stati arbitrariamente occupati. Il possessore, se li occupa da almeno dieci anni, e se vi ha apportato sostanziali e permanenti migliorie, potrà chiedere al Commissario agli usi civici (ora Regione Basilicata) l’emanazione di una ordinanza di legittimazione. **In entrambi i**

casi i terreni vengono sottratti agli usi civici della popolazione ma, per essi, permane l’impronta della demanialità fino all’avvenuta affrancazione del bene.

Con la **legittimazione**, l’uso civico si intende estinto ed il terreno diventa di piena ed assoluta proprietà privata. Va precisato che, secondo una isolata sentenza di Cassazione (Cass. 8.1.1997 n.64), il terreno diventa in tal caso di proprietà privata del Comune e cioè entra nel patrimonio comunale; mentre l’abusivo occupatore diventa titolare di un diritto reale valido erga omnes, ossia di un diritto di enfiteusi. Infatti, con la legittimazione, il Commissario impone un canone di natura enfiteutica (art. 10 Legge 1766/1927), per cui è chiaro che resta ferma la proprietà in capo al Comune; sicché il terreno “legittimato” è bene allodiale. Comunque i terreni interessati dalla presente riguardano tutti antiche quote ripartite con le leggi demaniali antecedenti all’entrata in vigore della legge 1766/1927.

Con riferimento alla presenza o meno di usi civici sulle particelle de quò si riscontrano le seguenti casistiche, poi, riportate anche nelle tabelle riepilogative delle particelle certificate in calce alla presente, e queste sono:

- a) - *Patrimoniale del Comune-alienabile*
- b) - *Estranea al demanio civico comunale*
- c) - *Arbitraria occupazione (Legittimabile)*
- d) - *Allodiale-affrancabile (Legittimata con Ordinanza 1961 o 1968)*
- e) - *Antiche quote - Affrancabile*
- f) *Allodiali-Antiche colonie*

Pertanto andando ad analizzare le diverse sopra riportate terminologie con cui, di seguito, si sono individuate le relative nature giuridiche dei terreni periziati, si ha:

- La terminologia sopra evidenziata alla lettera a) *“Patrimoniale del Comune - alienabile”* indica la **non appartenenza del fondo al demanio di uso civico** ma solamente che essi rientrano a far parte del patrimonio *“disponibile”* del Comune di Venosa e, quindi, sono a tutti gli effetti terreni privati della civica comunità venosina. Questi sono terreni che nelle precedenti istruttorie e perizie demaniali redatte dai Periti incaricati ai sensi delle leggi di ripartizione dei demani, vennero dichiarati fondi **colonici**, a seguito dell’emanazione ed applicazione delle leggi eversive della feudalità (*Decreti di ripartizione dei*

demani), ovvero che di recente sono stati oggetto di legittimazione mediante alienazione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 57, pertanto sono da ritenere “*terre private*” a tutti gli effetti.

- La terminologia sopra riportata alla lettera *b) “Estranea al demanio comunale”* indica la non appartenenza del fondo al demanio civico comunale. Questi sono terreni che nelle precedenti istruttorie e perizie demaniali redatte dai Periti incaricati ai sensi delle leggi di ripartizione dei demani, vennero dichiarati fondi *colonici* a seguito dell’emanazione ed applicazione delle leggi eversive della feudalità (*Decreti di ripartizione dei demani*), ovvero che di recente sono stati oggetto di legittimazione mediante alienazione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 57, pertanto sono legittimamente da ritenere “*terre private estranee al demanio civico comunale*” e, a tutti gli effetti, senza vincoli alcuno e pertanto sono alienabili.

I fondi “*Colonici*” sono antiche terre che già prima dell’eversione della feudalità erano occupate, lavorate e migliorate da chi li possedeva e che, per il fatto stesso che queste occupazioni fossero avvenute in tempi remotissimi e per essere state esse stesse trasformate in "frutteti, uliveti, giardini, ed orti", i Decreti Regi le abbiano poi riconosciute “*Colonie perpetue inamovibili*” non soggette a divisione ma lasciate in libero possesso perpetuo (*terre private*) degli antichi detentori. **Quindi, queste sono divenute terre private ove "legalmente" non è stato più possibile esercitare l’uso civico (art. 4, Decreto 8/06/1807) da parte della popolazione residente.**

- La terminologia di cui alla precedente lettera *c) “Arbitraria occupazione - Legittimabile”* indica quei terreni che per vari motivi non hanno rispettato i dettami delle norme applicate alle quotizzazioni tra cui vi era quella del divieto di alienazione del fondo prima dello scadere del tempo previsto dalla norma (*10 anni, poi aumentato a 20 anni*). Tutte le terre che si trovano in questa situazione sono “*Legittimabili*” in quanto tutte risultano migliorate nel rispetto delle leggi demaniali e tutte sempre proposte da legittimare dai precedenti Periti demaniali che si sono succeduti nel corso dei secoli trascorsi.

- La terminologia di cui alla precedente lettera *d) “Allodiale-Affrancabile (Legittimata con Ordinanza)”* indica quei terreni già in precedenza quotizzati che a causa del mancato rispetto delle norme demaniali da parte dei quotisti antichi assegnatari, ovvero per tutti i terreni detenuti con titoli non validi il possessore ha richiesto ed ottenuto la “Legittimazione” del fondo, quest’ultima concessa con apposita Ordinanza del Commissario agli usi civici della Regione Basilicata in epoche e tempi diversi. Pertanto le terre che si trovano in questa situazione sono solo soggette al pagamento del canone annuale al Comune.
- Con la terminologia riportata alla precedente lettera *e) “Antiche quote - Affrancabile”* s’intendono tutti quei fondi agricoli o particelle catastali che in passato (*prima delle leggi abolitive della feudalità*) costituivano l’intero demanio civico dell’Università (Comune) sia “*Feudale*” di “*Chiesa*” o “*Universale*” e che, a rigore delle leggi di ripartizione demaniali, furono oggetto di quotizzazione a favore dei cittadini residenti e da quest’ultimi detenuti a rigore di legge ai sensi delle leggi di ripartizione dei demani, emanate all’indomani dell’emanazione delle leggi abolitive della feudalità. Quest’ultimi terreni sono commerciabili ed alienabili anche senza procedere alla preventiva affrancazione ma rimane la vigenza del pagamento del canone annuale al comune.
- Con la terminologia riportata alla precedente lettera *f) “Allodiale - Antiche colonie”* s’intendono tutti quei fondi agricoli che in passato (*prima dell’emanazione delle leggi abolitive della feudalità*) era in giurisdizione alla Chiesa della SS Trinità di Venosa (ex Baliaggio) che, a rigore delle leggi di ripartizione demaniali, vennero mantenute da chi le coltivava. Pertanto ove vi erano demani ex ecclesiastici furono riconosciute le colonie perpetue inamovibili (allodio), ai sensi dell’art. 17 del RD 10/03/1810: “dunque terre ove non è stato più esercitato l’Uso Civico”. In passato queste terre vennero riconosciute come proprietà privata ed affrancate. Quest’ultimi terreni sono commerciabili ed alienabili.

Su tutte queste terre che in ogni qual modo sono state interessate dalla divisione, ripartizione, quotizzazione o che siano state dichiarate colonia perpetua non vige più l’uso civico in quanto per natura delle stesse quest’ultimo non più esercitato ed abrogato a

termine delle norme sulla divisione, ripartizione dei demani e liquidazione degli usi civici (R.D. 8 giugno 1807).

Invece, la terminologia “*Appartenenti al demanio comunale di uso civico*” non presente in questa istruttoria ma che a volte è riportata nella certificazione regionale è da ritenere impropria in quanto essa contraddistingue la casistica in cui, oggi, “*effettivamente*” sul fondo agricolo sono ancora esercitati gli usi civici da parte della popolazione venosina che, invece, come si è detto in precedenza e come meglio si dirà in seguito, non riguardano le terre che sono state oggetto di ripartizione e divisione con assegnazione ed imposizione del canone favore del Comune. Sulle terre oggetto di divisione e liquidazione degli usi civici a rigore delle leggi eversive di ripartizione gli “Usi Civici” sono stati estinti per legge e non sono più esercitati ed esercitabili in virtù dell’art. 4 Decreto 8 giugno 1807.

Comunque, sulla locuzione riportata nella certificazione regionale è utile soffermarci per meglio definire quello che, di fatto, è *l’uso civico*. Pertanto si può affermare senza ombra di dubbio che “*l’uso civico è una speciale forma di comunione nella quale il diritto de quo è goduto direttamente dai singoli partecipanti, senza intervento del rappresentante della cosa pubblica, anzi talora in opposizione all’universitas; tale comunione per lo più è esplicitazione di bisogni essenziali per la vita e solo raramente può mettersi in rapporto con utilità eccedenti tali bisogni: essa non può quindi confondersi con il diritto di enfiteusi su di un fondo acquistato da un comune*” in base alla liquidazione e ripartizione dei demani provenienti dall’eversione della feudalità (A. Bologna, 19 agosto 1937, Com. Comacchio c. Fernè, Temi emil., 1938, 35).

Legittimazione.

La legittimazione è disciplinata dagli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e dagli artt. 25 e 26 del relativo regolamento adottato con R.D. n. 332 del 1928. Essa presuppone il possesso di terre civiche abusivo, dovuto ad occupazione abusiva, oppure ad occupazione a seguito di atto formale di alienazione peraltro non legittima e comportante la nullità dell’acquisto.

Il relativo procedimento avviene a seguito di richiesta dell’occupatore esperita nei modi e termini della legge regionale in vigore. Condizioni per disporre la

legittimazione sono: che il possesso del terreno duri almeno da dieci anni, che la zona occupata non interrompa la continuità del terreno, infine che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie, circostanza, quest'ultima, che viene ritenuta sussistere soltanto con riferimento a miglioramenti di natura stabile e obbiettiva, tali da aumentare la capacità di reddito del fondo.

Una volta ottenuta la legittimazione, sorge a favore del possessore abusivo un diritto soggettivo di natura privatistica, mentre i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva ed il diritto di uso civico degrada, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, al rango di diritto affievolito.

E' stato anche chiarito che il provvedimento commissariale di legittimazione delle occupazioni abusive *"conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso"*. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che la legittimazione determini il venir meno dell'uso civico e, in primo luogo, il venir meno dell'inalienabilità del terreno, tant'è che appare ricorrente, specie nella giurisprudenza, la considerazione della legittimazione come ipotesi radicale di cessazione dell'uso civico e di riacquisto della commerciabilità dei terreni che vi erano assoggettati. Il divieto di alienazione delle terre quotizzate, stabilito dall'art. 21 della legge n. 1766 del 1927 "non è applicabile ai terreni trasformati da demaniali in allodiali per effetto della legittimazione delle occupazioni attuata ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927". Come afferma espressamente Cass. 15 giugno 1974, n. 1750, cit. 29 Così Cass. 8 maggio 1973, n. 1234, in Giust. civ., 1973, I, 705.

- Tabella riepilogativa delle particelle accertate ricadenti nel Comune di Venosa, oggetto d’istruttoria demaniale

N.	IDENTIFICATIVI PARTICELLE			NATURA GIURIDICA ACCERTATA
	Foglio	Originaria	Attuale	
1	2	13	13	Allodiale-Antiche Colonie
2	11	197	197	Patrimoniale del Comune-Alienabile
3	11	195	195	Patrimoniale del Comune-Alienabile
4	11	196	196	Patrimoniale del Comune-Alienabile
5	11	219	219	Estranea al demanio civico comunale
6	11	220	220	Patrimoniale del Comune-Alienabile

7	11	194	194	Patrimoniale del Comune-Alienabile
8	11	221	221	Patrimoniale del Comune-Alienabile
9	11	222	222	Patrimoniale del Comune-Alienabile
10	11	223	223	Patrimoniale del Comune-Alienabile
11	11	193	193	Estranea al demanio civico comunale
12	11	216	216	Patrimoniale del Comune-Alienabile
13	11	217	217	Patrimoniale del Comune-Alienabile
14	11	192	192	Patrimoniale del Comune-Alienabile
15	11	299	299	Patrimoniale del Comune-Alienabile
16	11	6	115	Arbitraria occupazione-Legittimabile
17	11	6	116	Arbitraria occupazione-Legittimabile
18	11	39	199	Estranea al demanio civico comunale
19	13	72	502	Arbitraria occupazione-Legittimabile
20	13	71	498	Arbitraria occupazione-Legittimabile
21	13	71	499	Arbitraria occupazione-Legittimabile
22	13	277	277	Patrimoniale del Comune-Alienabile
23	13	59	489	Arbitraria occupazione - Legittimabile
24	13	278	278	Patrimoniale del Comune-Alienabile
25	13	349	349	Patrimoniale del Comune-Alienabile
26	13	331	331	Patrimoniale del Comune-Alienabile
27	13	493	493	Arbitraria occupazione-Legittimabile
28	13	348	348	Patrimoniale del Comune-Alienabile
29	13	xx331	xx331	Patrimoniale del Comune-Alienabile
30	13	564	564	Patrimoniale del Comune-Alienabile
31	14	371	371	Estranea al demanio civico comunale
32	14	7	295	Arbitraria occupazione-legittimabile
33	14	7	296	Arbitraria occupazione-legittimabile
34	14	8	293	Antiche quote - Affrancabile
35	14	8	294	Antiche quote - Affrancabile
36	14	9	291	Arbitraria occupazione-legittimabile
37	14	9	292	Arbitraria occupazione-legittimabile
38	14	124	289	Arbitraria occupazione-legittimabile
39	14	124	290	Arbitraria occupazione-legittimabile
40	14	10	125	Antiche quote - Affrancabile
41	14	10	287	Antiche quote - Affrancabile
42	14	10	288	Antiche quote - Affrancabile
43	14	11	285	Antiche quote - Affrancabile
44	14	11	286	Antiche quote - Affrancabile
45	14	189	283	Antiche quote - Affrancabile

N.	IDENTIFICATIVI		PARTICELLE		NATURA GIURIDICA ACCERTATA
	Foglio	Originaria	Attuale		
46	14	189	284		Antiche quote - Affrancabile
47	14	12	281		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
48	14	12	282		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
49	14	190	280		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
50	14	190	279		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
51	14	191	277		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
52	14	191	278		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
53	14	12	275		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
54	14	12	276		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
55	14	13	300		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
56	14	13	301		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
57	14	14	302		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
58	14	14	303		Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1968
59	14	16	273		Arbitraria occupazione - Legittimabile
60	14	16	274		Arbitraria occupazione - Legittimabile
61	14	18	271		Arbitraria occupazione - Legittimabile
62	14	18	272		Arbitraria occupazione - Legittimabile
63	14	20	269		Arbitraria occupazione - Legittimabile
64	14	20	270		Arbitraria occupazione - Legittimabile
65	14	22	268		Arbitraria occupazione - Legittimabile
66	14	22	267		Arbitraria occupazione - Legittimabile
67	14	91	265		Estranea al demanio civico comunale
68	14	91	266		Estranea al demanio civico comunale
69	14	80	263		Estranea al demanio civico comunale
70	14	80	264		Estranea al demanio civico comunale
71	14	80	262		Estranea al demanio civico comunale
72	14	80	261		Estranea al demanio civico comunale
73	14	80	429		Estranea al demanio civico comunale
74	14	80	427		Estranea al demanio civico comunale
75	14	80	449		Estranea al demanio civico comunale
76	14	80	260		Estranea al demanio civico comunale
77	14	81	81		Estranea al demanio civico comunale
78	14	78	257		Estranea al demanio civico comunale
79	14	78	258		Estranea al demanio civico comunale
80	14	78	256		Estranea al demanio civico comunale
81	14	78	255		Estranea al demanio civico comunale
82	14	77	253		Estranea al demanio civico comunale
83	14	77	254		Estranea al demanio civico comunale
84	14	76	252		Estranea al demanio civico comunale
85	14	76	177		Allodiale-Antiche Colonie
86	14	176	251		Estranea al demanio civico comunale
87	14	176	250		Estranea al demanio civico comunale

88	14	168	248	Estranea al demanio civico comunale
89	14	168	249	Estranea al demanio civico comunale
90	14	217	246	Estranea al demanio civico comunale
91	14	217	247	Estranea al demanio civico comunale
92	14	157	245	Estranea al demanio civico comunale
93	14	71	244	Estranea al demanio civico comunale
94	14	71	243	Estranea al demanio civico comunale
95	14	173	173	Allodiale-Antiche Colonie
96	14	454	454	Estranea al demanio civico comunale
97	14	x227	297	Arbitraria occupazione-Legittimabile
98	14	233	233	Arbitraria occupazione-Legittimabile
99	14	386	386	Allodiale-Antiche Colonie
100	14	341	341	Allodiale-Antiche Colonie
101	17	97	97	Estranea al demanio civico comunale
102	17	239	239	Estranea al demanio civico comunale
103	17	240	240	Estranea al demanio civico comunale
104	17	241	241	Estranea al demanio civico comunale
105	17	242	242	Estranea al demanio civico comunale
106	17	243	243	Estranea al demanio civico comunale
107	17	244	244	Estranea al demanio civico comunale
108	17	245	245	Estranea al demanio civico comunale
109	17	457	457	Estranea al demanio civico comunale
110	17	453	453	Estranea al demanio civico comunale
111	17	424	424	Estranea al demanio civico comunale
112	17	461	461	Estranea al demanio civico comunale
113	17	410	410	Estranea al demanio civico comunale
114	17	427	427	Estranea al demanio civico comunale
115	17	418	418	Estranea al demanio civico comunale
116	17	419	419	Estranea al demanio civico comunale
117	17	361	361	Estranea al demanio civico comunale
118	17	362	362	Estranea al demanio civico comunale
119	17	446	446	Estranea al demanio civico comunale
120	17	437	437	Estranea al demanio civico comunale
121	17	440	440	Estranea al demanio civico comunale
122	17	443	443	Estranea al demanio civico comunale
123	17	416	416	Estranea al demanio civico comunale
124	17	451	451	Estranea al demanio civico comunale
125	17	450	450	Estranea al demanio civico comunale
126	17	50	364	Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1961
127	17	110	400	Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1961
128	17	110	401	Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1961
129	17	109	396	Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1961
130	17	66	405	Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1961
131	17	66	374	Allodiali affrancabili – Legittimata con Ord. 1961
132	17	65	371	Arbitraria occupazione-Legittimabile
133	17	64	367	Arbitraria occupazione-Legittimabile
134	17	74	432	Estranea al demanio civico comunale
135	17	74	481	Estranea al demanio civico comunale

136	17	74	478	Estranea al demanio civico comunale	
137	17	74	477	Estranea al demanio civico comunale	
138	17	74	383	Estranea al demanio civico comunale	
139	17	74	386	Estranea al demanio civico comunale	
140	17	74	389	Estranea al demanio civico comunale	
141	17	74	392	Estranea al demanio civico comunale	
142	17	74	412	Estranea al demanio civico comunale	
143	17	77	407	Arbitraria occupazione-Legittimabile	
144	17	77	408	Arbitraria occupazione-Legittimabile	
145	17	77	381	Arbitraria occupazione-Legittimabile	
146	17	76	377	Estranea al demanio comunale (Alienato)	
147	17	374	374	Allodiali affrancabili - Legittimata con Ord. 1961	
148	17	454	454	Estranea al demanio civico comunale	
149	17	511	511	Estranea al demanio civico comunale	
150	17	109	398	Allodiali affrancabili - Legittimata con Ord. 1968	
N.	IDENTIFICATIVI PARTICELLE		NATURA GIURIDICA ACCERTATA		
	Foglio	Originaria	Attuale		
130	13		413	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
131	13		550	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
132	13		198	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
133	13		199	Estranea al demanio civico comunale	
134	13		276	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
135	13		414	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
136	13		279	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
137	13		280	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
138	13		306	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
139	13		307	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
140	13		308	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
141	13		310	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
142	13		311	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
143	13		312	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
144	13		314	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
145	13		340	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
146	13		341	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
147	13		342	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
148	13		418	Patrimoniale del Comune-Alienabile	
				Terreni accertati in COMUNE DI MONTEMILONE	

N.	IDENTIFICATIVI		PARTICELLE		NATURA GIURIDICA ACCERTATA
	Foglio	Originaria	Attuale		
152	32	328	328	Estranea al demanio civico comunale	
153	32	309	309	Estranea al demanio civico comunale	
154	32	369	369	Estranea al demanio civico comunale	
155	32	326	326	Estranea al demanio civico comunale	
156	32	325	325	Estranea al demanio civico comunale	
157	32	245	245	Estranea al demanio civico comunale	
158	32	2	2	Estranea al demanio civico comunale	

Conclusioni.

In conclusione il sottoscritto Perito demaniale alla luce di quanto sopra evidenziato ed esposto afferma e dichiara che per i fondi rustici sopra identificati, interessati dal progetto del Parco Eolico da realizzare nei territori dei [Comuni di Venosa](#) e [Montemilone](#), così come con la presente descritti, **NON SI E' IN PRESENZA DI "USO CIVICO"** né del così detto demanio civico comunale (*categoria "A" di cui all'art. 11 della legge 1766/1927*), bensì di terreni a suo tempo "sclassificati" ed assegnati, di fatto, alla **Categoria "B"** di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 (*terreni convenientemente utilizzati per la coltura agraria*) con la finalità di incanalarli verso la trasformazione in proprietà privata; **per essi pertanto non necessita il parere paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28**

A valore e conferma di quanto sopra affermato si cita la Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) del 4 - 9 febbraio 2021 n. 00741/2020 Reg.Ric.; n. 01377/2021 Reg. Prov.Coll.; n. 08025/2019 Reg. Ric.; che nella trattazione della causa richiama la determina dirigenziale della Regione Basilicata *n. 23AF.2020/D.00343 del 20 aprile 2020* che a conferma dell'esito della nuova istruttoria compiuta – fa propria la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 150C.2014/D.00533 del 12 giugno 2014, in quanto, come comunicato

dall’Ufficio sostegno alle imprese con nota del 29 ottobre 2019, i terreni de *quibus* che per analogia e similitudine delle problematiche trattate vengono paragonati a quelli esposti nella presente **“sono iscritti nello stato dei terreni demaniali ad uso civico arbitrariamente occupati e per i quali, trattandosi di terreni oggetto di quotizzazione precedente alla legge n. 1766/1927, è venuto meno l’uso civico”**.

Tanto si doveva per adempimento dell’incarico ricevuto.

Venosa, lì 27 ottobre 2021

Perito Demaniale
(Geom. Antonio Perrotta)

Firma del tecnico

A circular blue ink stamp is positioned over the signature. The stamp contains the text: "ANTONIO - VENOSA", "PROVINCIA", "1751", "PERITI", "GEOMETRI", "P. N. 39". The signature is written in black ink over the stamp.